

Prot. n.
del

COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE / COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA

DELIBERA N. 12 DATA 16/07/2013	Oggetto: Approvazione tariffe servizio idrico e fognario – periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2013.
---	---

L'anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di luglio alle ore 15,00, nella sala delle riunioni del Comune di Quarto;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	D.ssa Maria Grazia Nicolò	SI	
2	D.ssa Savina Macchiarella	SI	
3	D.ssa Carmelina Vargas	SI	

nominata con D.P.R. del 9 aprile 2013 in virtù dei poteri del Consiglio Comunale attribuiti col medesimo decreto;

Con la partecipazione del Segretario Generale dr. Lorenzo Capuano.

Vista la proposta di deliberazione, presentata dal responsabile di Sezione integralmente di seguito riportata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visto il parere reso dal Capo Sezione competente ai sensi dell'art.49 comma 1° T.U. n. 267/2000.

Visto il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.49 comma 1° T.U. n. 267/2000.

Visto il parere del Segretario Generale.

DELIBERA

Di approvare la proposta allegata la quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

La seduta si scioglie alle ore 15,10.

COMUNE DI QUARTO

PROV. DI NAPOLI

SEZIONE FISCALITA' LOCALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO - PERIODO DALL' 01/07/2013 AL 31/12/2013.

PREMESSO CHE:

- in materia di attribuzioni di funzioni e di controllo dei servizi idrici, in particolare nella materia tariffaria, l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/2011, ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas (AEEG di seguito "Autorità") *"le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici"*, precisando che tali funzioni *"vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481"* e sopprimendo contestualmente l'Agenzia Nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
- il D.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell'art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11, specifica le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, dettagliandone le relative finalità;
- l'art. 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M. 20 luglio 2012 precisa, inoltre, che *"le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo"*;
- a tal riguardo, l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse"*.

CONSIDERATO CHE:

per quanto alla legislazione europea e nazionale in materia tariffaria

- la direttiva 2000/60/CE prevede, all'art. 9, che *"Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»"*;
- la Comunicazione COM(2000)477 afferma che, tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire secondo il principio del full cost recovery, vi sono: *"a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in*

- questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale rendimento del capitale netto); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee)";
- la Commissione Europea, con la recente Comunicazione COM(2012)673 – recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" - ha rimarcato l'importanza del disposto del citato art. 9 della Direttiva 2000/60/CE, come anche interpretato dalla citata Comunicazione COM(2000)477, prevedendo espressamente di configurare il rispetto, da parte degli Stati Membri, delle politiche europee dei prezzi dell'acqua come condizione pregiudiziale per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione;
 - il D.P.R. 116/11, proclamativo dell'esito del referendum popolare svoltosi in data 12 e 13 giugno 2011 (secondo quesito), è stato parzialmente abrogato l'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, nella parte in cui includeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, l'"adeguatezza della remunerazione del capitale investito";
 - l'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal richiamato d.P.R. 116/11, prevede che: "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";
 - la Corte costituzionale, nel motivare circa l'ammissibilità del menzionato referendum (sentenza n. 26 del 26 gennaio 2011), si è espressa affermando che [a seguito dell'eventuale abrogazione, poi avvenuta, dell'art. 154, comma 1, cit.] "la normativa residua, immediatamente applicabile, data proprio dall'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, non presenta elementi di contraddittorietà, persistendo la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare la "copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio chi inquina paga";
 - la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 325, del 2010, ha qualificato il servizio idrico integrato come servizio pubblico a rilevanza economica, secondo le prescrizioni del diritto europeo e nazionale, da cui deriva la necessità della copertura dei costi, come confermato dalla stessa Corte costituzionale ex multis nella sentenza n. 26 del 2011;
 - l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che "L'Agenzia ... [ora l'AEEG] predisporre il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga», "approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti" e, "nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti

(..) provvede nell'esercizio del potere sostitutivo (..) entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;";

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 dettaglia il ruolo dell'Autorità nelle determinazioni tariffarie. In particolare, la lettera f) precisa che l'Autorità:
 - *"f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (..) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti"*;
- l'articolo 3, comma 2, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede, infine, quale clausola di carattere generale, che *"l'Autorità (..) in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481"*;
- da ultimo, l'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12 dispone che *"il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas"*.

CONSIDERATO CHE:

per quanto attiene all'attività fin qui svolta

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR, sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento del processo partecipativo il 28 dicembre 2012 è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico finanziario del Piano d'Ambito e, successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo anche modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- l'invio delle proposte tariffarie da parte degli Enti d'Ambito o dei soggetti competenti era inizialmente previsto entro il termine del 31 marzo, poi differito, ai sensi delle deliberazioni 108/2013/R/IDR e 158/2013/R/IDR, anche su richiesta degli Enti d'Ambito medesimi, al 30 aprile 2013.

- risulta che numerosi soggetti competenti non abbiano proceduto, entro la suddetta data, ad inviare gli atti di predisposizione delle tariffe e le informazioni di cui al comma 6.4, lettere da b) a d), della deliberazione 585/2012/R/IDR;
- con la deliberazione 587/2012/E/IDR, è stata avviata un'istruttoria conoscitiva in merito ad alcune possibili anomalie emerse nell'ambito delle attività istruttorie finalizzate alla definizione del metodo tariffario transitorio, al fine di individuare eventuali comportamenti non conformi alla normativa vigente o lesivi dei diritti degli utenti, di cui si intende tener conto nell'ambito delle attività di approvazione tariffaria.

VISTO

- che l'Autorità con deliberazione n.271/2013/R/IDR del 20 giugno 2013, recante "avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico" ha ritenuto opportuno avviare un procedimento finalizzato alla determinazione d'ufficio delle tariffe, ove ne ricorrano i presupposti; per le gestioni che ricadono nelle casistiche indicate al comma 2.7, della deliberazione 347/2012/R/IDR;
- che nell'ambito di detto procedimento, è stato conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), affinché proceda alla diffida dei gestori che ricadono nelle casistiche indicate al comma 2.7, della deliberazione 347/2012/R/IDR ad inviare, entro trenta giorni, le informazioni necessarie alla definizione delle tariffe, comunicando ad essi che, in caso di mancato rispetto del medesimo termine (20 luglio 2013), la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9 ai sensi del comma 6.6, della deliberazione 585/2012/R/IDR; nonché per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, incluse quelle relative all'applicazione dell'art. 243-bis, del d.lgs. 267/00, relativo alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, presso i Comuni per i quali non si dispone di informazioni circa il gestore del servizio idrico integrato;
- che la Regione Campania con decreto dirigenziale n.229 del 29/03/2013, recante "Adeguamento della tariffa per la cessione dell'acqua all'ingrosso e la raccolta-depurazione per l'anno 2013 secondo il metodo tariffario transitorio per le gestioni ex CIPE emanato dall'autorità per l'energia elettrica ed il gas" provvedeva ad aggiornare per l'anno 2013 la tariffa per il servizio all'ingrosso di distribuzione di acqua potabile, nonché la tariffa per il servizio di depurazione e collettamento, nelle misure che seguono:

Tipo tariffa	Tariffa netta x Mc. (€)	Iva 10% (€)	Tariffa lorda x Mc. (€)
Fornitura acqua potabile	0.2305	0.0230	0.2535
Collettamento e depurazione	0.3632	0.0363	0.3995

- che tale tariffa regionale afferisce unicamente il servizio di depurazione e collettamento svolto dalla Regione medesima attraverso i propri impianti e non concerne la quota relativa ai sistemi fognari locali e comunali, i cui costi devono essere determinati unicamente dal gestore comunale o direttamente dal Comune, in caso di gestione diretta, attraverso propria tariffa;
- che i "costi di riscossione" dei predetti canoni da riversare alla regione medesima, non individuabili univocamente in quanto strettamente dipendenti dall'organizzazione interna dei diversi gestori, dalle dimensioni territoriali ed altro, restano a carico dei cittadini/utenti unitamente alla riscossione della tariffa idrica comunale;

- che le tariffe idriche vigenti nel Comune di Quarto – per il periodo dal 01/07/2012 al 30/06/2013 – sono quelle di seguito riportate, approvate con deliberazione del Commissario Straordinario n.178 del 13/09/ 2012:

TARIFFA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE IN VIGORE
(periodo 01/07/2012-30/06/2013)

TIPOLOGIA UTENZA	TARIFFA (€) AL Mc
1. USO DOMESTICO	
• per minimi di consumo	0,45
• per eccedenza	0.75
2. RESTANTI USI	
• per minimi di consumo	0.45
• per eccedenza	0.75
C) A CONSUMO	0.45

FASCE MINIME DI CONSUMO E NOLO CONTATORE

FASCIA MINIMA DI CONSUMO	NOLO CONTATORE (€)
Mc. 54	2,78
Mc.108/200/250	4.64
Utenze multiple	12.39

- **TENUTO CONTO** dei seguenti elementi di costi e ricavi derivanti dalla gestione in economia del servizio idrico comunale, che troveranno la relativa corrispondenza nel redigendo bilancio di previsione 2013-2015:

COSTI		RICAVI	
Personale	30.000	Proventi da vendita acqua	1.650.066
Acquisto acqua	1.040.000	Proventi depurazione e collettamento	768.222
Prestazioni di servizio	419.206	Proventi fognatura comunale	102.740
Trasferimenti alla Regione	768.222		
Interessi passivi	191.500		
Imposte e tasse	2.100		
ammortamenti	70.000		
Totale	2.521.028	Totale	2.521.028

N.B. (i dati contabili sono considerati al lordo dell'IVA)

RITENUTO, infine che:

- sia opportuno nonché doveroso, ai sensi della normativa sopra riportata e tenuto conto dell'obbligo di copertura dei costi sopra riportati, procedere all'approvazione delle tariffe per il servizio idrico e fognario dell'Ente per il corrente esercizio finanziario (periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2013), come sopra determinate, previa applicazione del Metodo Tariffario Transitorio (MTT), di cui alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012 585/2012/R/IDR, come

successivamente integrata e modificata con deliberazioni 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR e 15 marzo 2013, 109/20013/R/IDR;

CONSIDERATO

- che per l'applicazione de sopra citato Metodo Tariffario Transitorio (MTT) occorre provvedere ad apportare anche delle modifiche strutturali alla tariffa idrica attualmente in vigore, attraverso la predisposizione di "fasce tariffarie", senza tralasciare la previsione anche di una "fascia agevolata" per rispondere alle esigenze delle utenze disagiate;
- che l'obiettivo di copertura integrale dei costi di gestione del servizio idrico e fognario può essere raggiunto attraverso la proposta tariffaria di cui ai prospetti "A" e "B", che allegati alla presente deliberazione ne diventano parte integrante e sostanziale;

VISTO il Regolamento Comunale vigente che disciplina la fornitura di acqua potabile all'utenza e ritenuto di non apportare modifiche all'attuale individuazione delle fasce contrattuali (Mc.108/Mc.200/Mc.250)

RITENUTO,

- di approvare la nuova tariffa per il servizio idrico e fognario comunale, per il periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2013, come riportato nei prospetti "A" e "B" che allegati alla presente deliberazione ne diventano parte integrante e sostanziale, con la precisazione che la nuova tariffa non tiene conto del costo della materia prima pari a € 0,2305 + IVA, valore indicato nel Decreto Dirigenziale AGC5 n. 229 del 29/03/2013 ed in corso di approvazione da parte dell'Autorità;
- che, la tariffa all'utenza finale da parte del Comune sarà adeguata allorquando l'Autorità provvederà all'approvazione della nuova tariffa regionale di fornitura all'ingrosso della risorsa idrica.

VISTO:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e, in particolare, l'art. 10, commi 14 e 28;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 335, del 2008;
- il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, come convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13 e, in particolare, l'art. 8-sexies;
- il decreto ministeriale 30 settembre 2009;
- il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, come modificato dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42 e, in particolare, l'art. 1;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 325, del 2010;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 26, del 2011;
- il DPR 18 luglio 2011 n. 116, recante "Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato";
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il DPCM 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ed, in particolare, l'articolo 34;

• la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 19 febbraio 1999, n. 8, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999";

Si propone di

DELIBERARE

1. Di approvare, per i motivi espressi nella narrativa che precede, le seguenti tariffe, al netto dell'I.V.A. al 10 per cento, per la fornitura di acqua potabile e servizio di fognatura comunale, con efficacia dal 01/07/2013 al 31/12/2013:

Tariffa consumi idrici (€) periodo dal 01/07/2013-31/12/2013		
Agevolata	0.45	Fino a Mc. 108
Base	0.75	Oltre Mc. 108 e fino al minimo impegnato
1^ fascia eccedenza	1.00	Fino a 1.5 volte il minimo impegnato
2^ fascia eccedenza	1.20	Fino a 2.5 volte il minimo impegnato
3^ fascia eccedenza	1.40	Oltre 2.5 volte il minimo impegnato
Nolo contatore	7.74	Annuo e per tutte le fasce di consumo

Tariffa fognatura comunale (€) periodo dal 01/07/2013-31/12/2013		
Tariffa unica	0.05	Per ogni Mc. di acque reflue immesso nel sistema fognario comunale.

2. Di demandare al funzionario responsabile della Sezione Fiscalità Locale le attività relative all'applicazione delle nuove tariffe approvate con il presente provvedimento, compreso la trasmissione all'Autorità dell'Energia Elettrica e Gas (AEEG) di tutta la documentazione giustificativa al fine di consentirle le valutazioni di competenza;
3. Di prendere atto che l'efficacia della presente determinazione tariffaria resta sospesa fino all'approvazione dell'AEEG.

Il Capo Sezione Fiscalità Locale
Dr. Vito Iannello



TABELLA A

Tariffa consumi idrici (€)		periodo 01/07/2013-31/12/2013
Agevolata	0,45	fino a Mc. 108
Base	0,75	oltre Mc.108 e fino al minimo impegnato
I ecc	1,00	fino a 1,5 volte il minimo impegnato
II ecc	1,20	fino a 2,5 volte il minimo impegnato
III ecc	1,40	oltre 2,5 volte il minimo impegnato
Nolo contatore	7,74	annuo e per tutte le fasce di consumo

Tariffa fognatura comunale (€)		periodo 01/07/2013-31/12/2013
Tariffa unica	0,05	per ogni Mc. di acque reflue immesso nel sistema fognario comunale.

Il Capo Sezione Fiscalità Locale
 dr. Vito Iannello

TABELLA B

IPOTESI DI FATTURATO CON LE FASCE ATTUALMENTE IN VIGORE NEL COMUNE DI QUARTO

Tipologia utenza	% copertura	Numero utenze	Consumo annuo per fascia di utenza [mc]	Totale consumo annuo [mc]	Fatturato quota variabile	Nolo contatore annuo	Totale imponibile	IVA 10%	FATTURATO ANNUO
Altri usi	10,00%	1200	54	64.800	€ 48.600	€ 9.288	€ 57.888	€ 5.789	€ 63.677
domestico	62,50%	7500	108	810.000	€ 364.500	€ 58.050	€ 422.550	€ 42.255	€ 464.805
domestico	20,83%	2500	200	500.000	€ 294.000	€ 19.350	€ 313.350	€ 31.335	€ 344.685
domestico	6,67%	800	250	200.000	€ 124.080	€ 6.192	€ 130.272	€ 13.027	€ 143.299
Eccedenza media (€/mc 1,20)				480.000	€ 576.000		€ 576.000	€ 57.600	€ 633.600
				2.054.800	€ 1.407.180	€ 92.880	€ 1.500.060	€ 150.006	€ 1.650.066

ENTRATE

Proventi da vendita acqua	1.650.066
Proventi depurazione e collettamento	768.222
Proventi fognatura	102.740
TOTALE €	2.521.028

COSTI

Personale	€ 30.000
Acquisto acqua	€ 1.040.000
Prestazioni di servizio	€ 419.206
Trasferimenti Regione	€ 768.222
Interessi passivi	€ 191.500
Imposte e tasse	€ 2.100
Ammortamenti	€ 70.000
TOTALE €	2.521.028

tabile

Il Capo Sezione Viscontà Locale
dr. Nino Lanpetto

Sulla presente proposta di deliberazione ad oggetto:

Approva 340 del 70-Atto Servizio Idrico e Polverario periodo dall' 01/01/2013
al 31/12/2013.

Sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art.49, comma 1 T.U.E.L. n.267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

Li. 10/07/2013

Il Capo Sezione Fiscalità Locale
Dr. Vito Iannello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

FAVOREVOLE

Li. 16/07/2013

Il Capo Sezione Contabile
~~IL CAPO SEZIONE ECONOMATO~~
(Vincenzo Paragliola)

Vista la nota prot. n. 50/O.I. del 26/04/2013 della Commissione Straordinaria, nel presupposto della veridicità e della esattezza di tutto quanto richiamato nella proposta/delibera, della regolarità e legittimità della procedura posta in essere, così come istruita e sottoscritta dal responsabile della competente Sezione, prende atto.

16/7/13

Il Segretario Generale
Dr. Lorenzo Capuano

Letto, il presente verbale è approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
(dr. Lorenzo Capuano)

F.to _____

La Commissione Straordinaria

(D.ssa Maria Grazia Nicolò) F.to _

(D.ssa Savina Macchiarella) F.to _

(D.ssa Carmelina Vargas) F.to _

Prot. N. _____

Li 118 LUG. 2013

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. n.267/18.8.2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi,

Dalla Residenza comunale, li 118 LUG. 2013

Il Messo Comunale

F.to _____

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata trasmessa alla Prefettura di Napoli con nota n. _____ in data _____

(art.135 del T.U. n.267 del 18/08/2000);

Dalla residenza comunale, _____

Il Segretario Generale

(dr. Lorenzo Capuano)

F.to _____

E' copia fin qui conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Quarto, li 118 LUG. 2013

Il Responsabile Ufficio Segreteria

(Mirella Fabozzi)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Lorenzo Capuano)

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267 del 18.8.2000);

è stata dichiarata dal Commissario Straordinario immediatamente eseguibile.

Il Responsabile Uff. Segreteria

(Mirella Fabozzi)

Dalla Residenza Comunale li, _____